



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

AREA VII

SOCIALE – INTEGRAZIONE – PARI OPPORTUNITÀ – CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT – TURISMO

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONI ALL'ASILO NIDO COMUNALE

“Il Giardino di Elisa”

ANNO EDUCATIVO 2021 – 2022

VISTA la legge regionale Lazio n. 7/2020 *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”*;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 74 del 30 maggio 2017, assunta con i poteri del Consiglio comunale, di approvazione del regolamento per gli asili nido comunali (successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale), le cui norme risultano applicabili laddove non contrastino con la nuova normativa regionale;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 dell'8 aprile 2021 che ha fornito indirizzi per le iscrizioni al servizio di nido per l'anno educativo 2021/22, stabilendo per la struttura di Guidonia - in quanto già attiva e funzionante - una ponderazione dei criteri di accesso, comprensiva sia di quelli introdotti dalla legge regionale n. 7/2020, sia di quelli di cui al vigente regolamento, in quanto quest'ultimo potrà essere oggetto di revisione solo dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione della predetta legge n. 7/2020;

RITENUTO di pubblicare avviso per la presentazione delle domande (CONFERME DI ISCRIZIONE e NUOVE ISCRIZIONI) per i posti disponibili per l'anno educativo 2021 – 2022;

RILEVATO che - per il principio della continuità educativa, previsto dall'art. 1, comma 4 lett. p) della l. r. Lazio 7/2020 e dall'art. 23 del predetto regolamento - i bambini già frequentanti hanno diritto di essere confermati per l'anno successivo, previa presentazione di domanda di conferma, se regolari nei pagamenti e frequentanti fino alla conclusione dell'anno educativo;

SI RENDE NOTO

ART. 1 - Sede del servizio, orario di funzionamento e calendario di apertura

- 1) Il servizio di asilo nido comunale è erogato presso la struttura sita in Guidonia Montecelio, località Finestrone, denominata “Il Giardino di Elisa”.
- 2) L'asilo nido comunale ha carattere diurno e svolge attività per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì). L'inizio dell'anno educativo è previsto il 13 settembre 2021.
- 3) La chiusura dell'anno educativo è prevista il 29 luglio 2022.
- 4) Il servizio rispetterà il calendario regionale di apertura (escluso il mese di agosto, le festività natalizie, e pasquali, le festività nazionali, la festività del Santo patrono, sabato e domenica, etc.). Il calendario delle aperture sarà definito annualmente prima dell'inizio del servizio e avrà il seguente orario, salvo diverse indicazioni:
 - dalle ore 7:30 alle ore 17:30.
- 5) Sono fatte salve eventuali disposizioni per il contenimento del contagio da Covid 19, che abbiano ricadute dirette o indirette sulle modalità di svolgimento dei servizi educativi.

ART. 2 – Ammissione e formazione delle graduatorie

- 1) Possono essere iscritti all'asilo nido comunale i bambini in età compresa tra i tre mesi (nati entro il 13/6/2021) e i tre anni, che non abbiano maturato il diritto all'iscrizione alla scuola dell'infanzia¹:
 - a) residenti nel Comune di Guidonia Montecelio e nei Comuni limitrofi².
 - b) non residenti nel Comune di Guidonia Montecelio, che abbiano almeno un genitore che presti attività lavorativa nel Comune di Guidonia Montecelio;
- 2) Nel caso in cui le domande di iscrizione siano in numero superiore ai posti disponibili, verrà redatta apposita graduatoria, distinta in tre elenchi in funzione dei posti disponibili per le diverse sezioni:

Sezione lattanti da 3 mesi (compiuti alla data del 13 settembre 2021) a 12 mesi (compiuti alla data del 13 settembre 2021) – **12 posti disponibili**;

Sezione semidivezzi da 13 mesi (compiuti alla data del 13 settembre 2021) a 24 mesi (compiuti alla data del 13 settembre 2021) – **16 posti disponibili**;

Sezione divezzi da 25 mesi (compiuti alla data del 13 settembre 2021) a 36 mesi (compiuti alla data del 13 settembre 2021) – **32 posti disponibili**.

- 3) La graduatoria di ammissione verrà redatta in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta comunale n. 35/2021 e riportati al successivo art. 4.
Sarà attribuito un punteggio a ciascuno stato di fatto dichiarato e comprovato dal richiedente. A parità di punteggio, la priorità sarà determinata dal minore reddito familiare rilevabile dalla certificazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare del minore per il quale è richiesta l'iscrizione.
- 4) La graduatoria verrà suddivisa in tre elenchi, determinati dalle diverse età dei bambini, per i posti disponibili nelle singole sezioni. Essa costituirà **graduatoria provvisoria**, che sarà pubblicata all'albo pretorio *on-line* (www.guidonia.org) e presso la sede dell'asilo nido comunale. Entro 10 giorni dalla pubblicazione potrà essere presentato ricorso per opposizione, da parte di coloro che abbiano presentato domanda di ammissione.
- 5) Terminato il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria e valutati gli eventuali ricorsi, verrà redatta la **graduatoria definitiva**, che determinerà l'ingresso nel nido. Detta graduatoria sarà anche utilizzata per l'ammissione durante l'anno degli utenti in attesa, ove si determini disponibilità.
- 6) La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'albo pretorio *on-line* (www.guidonia.org) e presso l'asilo nido comunale, con valore di notifica a tutti gli effetti e costituirà provvedimento conclusivo del procedimento, come tale impugnabile al TAR del Lazio o, alternativamente, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.
- 7) La partecipazione al presente avviso comporta, per i richiedenti, la conoscenza della legge regionale n. 7/2020 e del vigente regolamento comunale di disciplina degli asilo nido.

¹ L'art. 19 del regolamento prevede che: *“In base al principio di continuità dell'esperienza educativa: i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre saranno iscritti alla scuola dell'infanzia e ammessi sin dall'inizio dell'anno scolastico; i bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre frequenteranno il nido fino alla chiusura dell'anno di attività”.*

² Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2020, l'ammissione al nido per i non residenti nel Comune di Guidonia avverrà solo in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i Comuni interessati. Ad oggi, non rileva alcuna intesa tra il Comune di Guidonia e quelli limitrofi.

Art. 3 – Modalità di iscrizione e termini presentazione istanza

- 1) La domanda di nuova iscrizione potrà essere presentata utilizzando il “modulo A” allegato al presente provvedimento (disponibile sul sito *web* del Comune di Guidonia Montecelio, all’indirizzo www.guidonia.org).
- 2) La domanda di conferma (esclusivamente per i bambini iscritti e frequentanti nell’anno educativo 2020/2021), potrà essere presentata utilizzando il “modulo B” allegato al presente provvedimento (disponibile sul sito *web* del Comune di Guidonia Montecelio, all’indirizzo www.guidonia.org). Tale domanda potrà essere presentata esclusivamente per i bambini regolarmente iscritti all’asilo nido comunale, frequentanti l’anno educativo 2020/2021, per i quali dovrà essere verificata la regolarità dei pagamenti per l’intero predetto anno educativo.
- 3) La domanda, regolarmente compilata in tutti i campi obbligatori e sottoscritta, unitamente alla completa documentazione richiesta, dovrà pervenire entro le **ore 12.00 del 31 maggio 2021³**, secondo le modalità di seguito indicate:
 - trasmissione a mezzo pec, all’indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org. In tal caso, al fine della verifica del rispetto del termine, farà fede la data e l’orario di consegna della pec.;
 - consegna diretta al protocollo generale del Comune di Guidonia Montecelio, sito in piazza G. Matteotti, negli orari di apertura al pubblico. In tal caso, al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data e l’orario di acquisizione al protocollo generale.

Le domande trasmesse con modalità e mezzi diversi non saranno prese in considerazione.

- 4) Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*. Pertanto, i dati riportati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato DPR. Si rammentano, infine, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale nei confronti chi rilasci dichiarazioni non veritiere.
- 5) Ogni domanda di iscrizione (sia essa per nuova ammissione che per conferma), dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - ✓ copie del documento d’identità sia del genitore dichiarante, sia del genitore non dichiarante (obbligatorie);
 - ✓ nel caso di cittadino appartenente ad una nazione non aderente all’Unione Europea e in possesso delle condizioni di cui all’art. 40, comma 6, del D.Lgs. 286/98 come sostituito dal comma 1 dell’art. 27 della L. 189/2002 *“straniero titolare della carta di soggiorno o straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo”* dovrà essere allegata anche copia della carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno in corso di validità e copia del contratto di lavoro (obbligatorie);
 - ✓ per bambini con disabilità, certificazione attestante la disabilità e - laddove ricorra - certificato di

³ Le domande presentate oltre i termini prescritti al comma 3 dell’art. 3 del presente avviso pubblico sono sospese e saranno esaminate qualora si rendano disponibili dei posti e sia esaurita la graduatoria delle domande presentate entro i termini. Le domande presentate oltre i termini prescritti al comma 3, dell’art. 3, del presente avviso pubblico verranno, pertanto, inserite in un’ulteriore graduatoria.

integrazione scolastica o equipollente rilasciato dall'Unità di Neuropsichiatria Infantile (Uonpi), mentre, in caso di disagio sociale, dovrà essere allegata la relazione dell'assistente sociale comunale, attestante l'esistenza di una situazione socio - ambientale costituente serio pregiudizio per un sano sviluppo psico - fisico del minore (obbligatoria nel caso ricorra);

- ✓ ogni altra certificazione sanitaria laddove ricorra la relativa fattispecie;
- ✓ attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare ove è inserito il minore. In caso di mancata trasmissione della attestazione ISEE, non sarà possibile alcuna valutazione sulla fascia di reddito, sia in ordine alle priorità nella formulazione della graduatoria, sia in ordine alla applicazione delle aliquote per il calcolo della contribuzione mensile – con conseguente applicazione dell'aliquota massima.

Sul sito dell'Inps: <https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/> è disponibile in sistema di simulazione di calcolo dell'ISEE.

La presentazione della domanda di ammissione comporta l'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente avviso e del vigente regolamento comunale.

- 6) E' possibile presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun minore.

Art. 4 - Criteri per la determinazione del punteggio

- 1) I bambini iscritti al nido nell'anno educativo 2020/2021, per i quali consta la regolarità dei pagamenti, frequentanti fino alla chiusura del servizio prevista per il 23 luglio 2021, salvo chiusura anticipata per motivi di forza maggiore, saranno ammessi di diritto, senza necessità di inserimento nella graduatoria, **previa domanda di conferma, presentata nei termini, con i contenuti, con gli allegati e con le modalità, di cui al presente avviso.**
- 2) Per i residui posti disponibili, l'accettazione delle domande di nuove ammissioni - presentate nei termini, con i contenuti, con gli allegati e con le modalità di cui al presente avviso - riguardanti bambini affetti da minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali, dimostrate con certificato di invalidità rilasciato dalla competente ASL, avviene di diritto.
- 3) Ai sensi degli indirizzi forniti dalla deliberazione di Giunta n. 35/2021, per la determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria, nel caso di richieste di nuove ammissioni - presentate con le modalità, con i contenuti e nei termini previsti dal presente avviso - in numero superiore ai posti disponibili, si applicano i punteggi sotto riportati:

Criteri di accesso	Punteggio
A) Bambina/o appartenente a famiglie monoparentali ⁴ (risultante dalla dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia resa nel modulo di iscrizione). Bambina/o con situazione familiare sociale e/o economica particolarmente gravosa, documentata e comprovata da una relazione del competente Servizio Sociale territoriale o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL o da enti ospedalieri pubblici (allegare relazione/certificazione). Si considerano ricompresi in tale categoria anche la detenzione di uno o di entrambi i genitori nonché altre situazioni familiari individuate dalle strutture territoriali, dai consultori, dalle case famiglia, dalle case rifugio o dai centri anti violenza di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4. Bambino/a orfano di entrambi i genitori ⁵ .	Punti 3
Bambina /o orfana/o di femminicidio (allegare relazione dei Servizi sociali territoriali)	Punti 5
B) Bambina/o proveniente da famiglie con entrambi i genitori che svolgano un lavoro extra-domestico ⁶ (per attestare il possesso di tale requisito è necessaria autocertificazione nel modulo di iscrizione)	Punti 2
C) Bambina/o proveniente da famiglie con un solo genitore che svolga un lavoro extra- domestico ⁷ (per attestare il possesso di tale requisito è necessaria autocertificazione nel modulo di iscrizione)	Punti 1
D) Bambina/o appartenente a nuclei familiari con un genitore disabile o invalido - minimo 74% - L. 104/92 (per attestare il possesso di tale requisito è necessario allegare certificazione della competente Azienda Sanitaria Locale che documenti il riconoscimento della disabilità).	Punti 3 ⁸
E) Bambina/o con fratelli iscritti e frequentanti l'asilo nido comunale nell'anno educativo 2020/2021 o con 2 o più fratelli frequentanti la scuola dell'infanzia o primaria ⁹	Punti 1
F) Bambina/o con 2 o più fratelli frequentanti la scuola secondaria di primo grado ¹⁰	Punti 0,50
G) Sede dell'attività lavorativa dei genitori fuori dalla Città di Guidonia Montecelio ¹¹	Punti 1 ¹²

⁴ Per nucleo familiare si intende l'insieme delle persone coabitanti sotto lo stesso tetto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (integrato dal DPCM 3 dicembre 2013). Si assegna il punteggio per condizione di NUCLEO FAMILIARE INCOMPLETO PER MANCANZA PERMANENTE DI UNO DEI DUE GENITORI, in presenza di un minore che sia stato riconosciuto da un solo genitore o da entrambi quando, tuttavia, uno dei genitori non faccia parte del nucleo familiare e non abbia cura del minore, per decesso di un genitore, per assenza di potestà genitoriale, per atto di separazione / divorzio o atto formale di affidamento emesso dal Tribunale, dal quale si rilevi che il genitore non affidatario abbia residenza in diversa abitazione rispetto a quella del minore. **In ogni caso si deve essere in presenza di un'effettiva mancanza di relazione parentale e non di fittizia situazione anagrafica.** L'ufficio si riserva di eseguire accurate verifiche.

⁵ I criteri per l'accesso elencati sotto la lettera "A", ai fini dell'attribuzione del punteggio non sono cumulabili tra loro.

⁶ Il punteggio relativo alle modalità di svolgimento del lavoro extradomestico si assegna solamente a coloro che esercitano un lavoro che si articola su presupposti di almeno n. 8 mesi di attività all'anno (maturati alla data di scadenza della domanda). Sono escluse assegnazioni di punteggio per attività di lavoro a carattere stagionale. Per genitore "lavoratore" si intende il lavoratore autonomo o dipendente a tempo indeterminato o determinato, con rapporto lavorativo anche part time (con orario pari o superiore alla metà dell'ordinario settimanale), comunque, in essere alla data di presentazione della domanda.

⁷ Si rinvia ai contenuti della nota n. 6.

⁸ Nel caso di ambedue genitori disabili o invalidi, il punteggio raddoppia (punti 6).

⁹ L'età rientrante nell'obbligo scolastico è da riferirsi ai minori di età compresa tra i 6 anni ai 16 anni. Ai fini dell'applicazione del punteggio non rileva il numero dei figli appartenenti allo stesso nucleo familiare.

¹⁰ Si rinvia ai contenuti della nota n. 9, rappresentando, inoltre, che criteri per l'accesso elencati sotto le lettere "E" – "F", ai fini dell'attribuzione del punteggio non sono cumulabili tra loro.

¹¹ Nel caso di ambedue i genitori con sede lavorativa fuori dal territorio del Comune di Guidonia Montecelio, il punteggio raddoppia (punti 2). Si evidenzia che ai fini dell'assegnazione del punteggio deve essere permanentemente situata fuori del territorio comunale la effettiva sede di lavoro. Il punteggio non viene riconosciuto laddove fuori del territorio comunale sia situata esclusivamente la sede legale dell'impresa. Il punteggio trova applicazione solo nei confronti dei residenti nel Comune di Guidonia Montecelio.

H) Bambina/o con disabilità ¹³ (per comprovare il possesso di tale criterio è necessario presentare certificato di invalidità, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale dal quale espressamente rilevi tale condizione).	Accesso di diritto
I) Bambina/o con bisogni educativi speciali ¹⁴ (da comprovare con certificazione attestata dai competenti servizi - Sociali, Asl).	Punti 3
K) Bambina/ o in lista d'attesa al nido comunale nell'anno educativo 2020/21, ove non sia intervenuta rinuncia all'iscrizione	Punti 2

4) Ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria, si precisa che:

- I punteggi sono cumulabili tra loro, tranne i casi espressamente indicati come alternativi nella precedente tabella.
- Non costituiscono titolo ai fini dell'assegnazione dei punteggi le attività supplementari dei genitori, che si affianchino all'occupazione lavorativa primaria, quali, a titolo di esempio, lo studio, il volontariato, la seconda attività lavorativa, le altre attività a diverso titolo esercitate, le attività non retribuite. E' ammessa esclusivamente la cumulabilità di più part-time da lavoro dipendente.
- Nel caso di separazione o divorzio, il reddito del coniuge affidatario viene integrato con la quota annuale corrisposta dall'altro coniuge a titolo di mantenimento.

ART. 5 - Accettazione del posto ed ammissione al nido

- 1) Approvata la graduatoria definitiva, l'ufficio comunicherà agli utenti utilmente collocati e, quindi, ammessi, la necessità di conferma dell'iscrizione, attraverso la trasmissione - entro dieci giorni - della seguente documentazione:
 - certificato medico di idoneità alla frequenza dei servizi educativi della prima infanzia;
 - attestazione di versamento anticipato della prima mensilità di contribuzione.
- 2) L'inutile decorso di tale termine, senza che sia pervenuto completo riscontro corredato degli anzidetti allegati, comporterà la decadenza della relativa richiesta e, conseguentemente, saranno contattati altri richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria.
- 3) Nel caso di utile collocazione in graduatoria definitiva, l'Ufficio provvede agli accertamenti, rispetto a quanto autocertificato, in sede di richiesta.

6

¹² Nel caso di entrambi i genitori con sede lavorativa fuori dal territorio del Comune di Guidonia Montecelio, il punteggio raddoppia (punti 2). Ai fini dell'assegnazione del punteggio deve essere permanentemente situata fuori del territorio comunale l'effettiva sede di lavoro. Il punteggio non viene riconosciuto laddove fuori del territorio comunale sia situata esclusivamente la sede legale dell'impresa.

¹³ L'accettazione delle domande di nuove ammissioni riguardanti bambine e bambini affetti da minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali, dimostrate con certificato di invalidità rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, avviene di diritto nell'ambito dei posti disponibili. Può essere prevista l'eventuale assegnazione di personale aggiuntivo per l'integrazione di bambini con diagnosi di particolari gravità che sarà incaricato per l'intera sezione e non per il singolo bambino.

In relazione alla normativa vigente, per l'eventuale assegnazione di personale per l'integrazione scolastica, le famiglie dovranno presentare al gestore del servizio, all'avvio delle attività educative, le seguenti certificazioni in corso di validità:

- Verbale di accertamento della Commissione medico legale della ASL ai sensi della l.104/92; il riconoscimento della l. 104/92 stabilisce un termine di validità della disabilità entro il quale deve essere eventualmente rinnovata;
- Certificazione per l'integrazione scolastica rilasciata dal servizio TSMREE della ASL di residenza della bambina/o. Nella certificazione citata dovrà essere riportata la diagnosi clinica e indicate le eventuali necessità di educatore aggiunto e/o specialistico per le disabilità sensoriali, nonché specificati i tempi di aggiornamento della stessa;
- Diagnosi funzionale redatta dal servizio TSMREE della ASL o dal centro di riabilitazione riconosciuto dal Sistema Sanitario Regionale, dal centro specialistico di aziende ospedaliere, universitarie, dagli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS), presso cui la/il bambina/o è in trattamento diagnostico/riabilitativo;
- La richiesta di personale per l'integrazione, sottoscritta dai genitori.

¹⁴ Per bisogni educativi speciali si intendono: -deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento, svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, emarginazione sociale. L'applicazione del presente requisito è alternativa a quella del requisiti elencato alla precedente lettere H) e, conseguentemente, non è con essa cumulabile.

- 4) Qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni risultanti false, mancanza di requisiti previsti, con atto motivato, verrà dichiarata la decadenza dal diritto alla frequenza, fatti salvi altri atti a tutela dell'Amministrazione.

ART. 6 – Contribuzione mensile

- 1) Con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 25 febbraio 2021 sono state fissate, per l'anno educativo 2021/22, le aliquote, distinte per fasce di reddito ISEE, da applicare ai costi complessivi di gestione, decurtati del 50%.
- 2) Le modalità di pagamento e l'ammontare della contribuzione mensile, elaborata secondo i criteri di calcolo e sulla base delle aliquote distinte per le fasce di reddito ISEE, saranno rese note agli utenti ammessi con la comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente avviso.

ART. 7 – Frequenza e pagamento della contribuzione mensile

- 1) La frequenza dell'asilo nido comporta, da parte dei genitori, il pagamento della contribuzione mensile, da corrispondere anticipatamente, entro il quinto giorno di ciascun mese.
- 2) I mancati pagamenti danno luogo alla decadenza dal servizio, dopo che sia rimasto senza esito il 2° sollecito scritto, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del regolamento comunale approvato con d.C.s. 74/2017 e s.m.i..
- 3) Nel caso di inserimento *in itinere*, che determini una frequenza inferiore al mese, la contribuzione sarà calcolata in misura percentuale del 33% per ogni decade completa di effettiva frequenza, rispetto al totale dell'importo mensile previsto.
- 4) Le assenze non costituiscono titolo per dar luogo a riduzioni ed esoneri dal pagamento della contribuzione.
- 5) Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta - per il successivo anno educativo - l'impossibilità di ammissione di diritto, di cui al comma 2 dell'art. 23 del regolamento.
- 6) In caso di forzata chiusura dell'asilo nido (es. lavori di manutenzione, problemi igienico sanitari, etc.), nonché per l'avvio dell'anno educativo non coincidente con l'inizio del mese e/o chiusura non coincidente con la sua fine, l'importo mensile della contribuzione viene ridotto in misura proporzionale, in ragione di quanto prescritto nel precedente comma 4.
- 7) La rinuncia alle attività del nido comporta la necessità del pagamento per l'intera mensilità in cui essa viene effettuata. Essa implica, altresì - per il successivo anno educativo - l'impossibilità di ammissione di diritto, di cui al comma 2 dell'art. 23 del regolamento

7

Art. 8 – Trattamento dei dati e Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali acquisiti con riferimento al presente avviso saranno raccolti e trattati dal Comune di Guidonia Montecelio, anche attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all'adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Si rinvia all'allegata informativa.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5, della L. 241/1990 e s.m.i., e l'incaricata del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Daniela Di Ferdinando.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Guidonia Montecelio, con sede in p.zza Matteotti n. 20. Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Carola Pasquali (Dirigente Area VII Sociale Integrazione Pari Opportunità Cultura Pubblica Istruzione Sport Turismo).

Art. 9 – Vaccinazioni obbligatorie

Possono essere iscritte/i al nido comunale, per l'anno educativo 2021/2022, esclusivamente le bambine e i bambini in regola con le vaccinazioni obbligatorie, stabilite dal d.l. n.73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017.

Poiché nella Regione Lazio è istituita l'anagrafe vaccinale, in base alla circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 0002166-P-del 27 febbraio 2018, il minore, una volta perfezionata l'iscrizione, potrà avere accesso al servizio solo dopo la verifica da parte della ASL della regolarità della posizione vaccinale.

A tal fine, il responsabile del servizio educativo (gestore del servizio) invierà una specifica richiesta di verifica all'Azienda Sanitaria locale: nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

Per eventuali informazioni, è possibile contattare il Responsabile del procedimento all'indirizzo: asilonidocomunale@guidonia.org (le domande ricorrenti saranno raccolte in apposite FAQ).

Il presente avviso sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on line e sul profilo istituzionale www.guidonia.org.

Guidonia Montecelio, li 6 maggio 2021

Il Titolare di p.o.
Servizi Sociali - Socio sanitari - Cultura - Pubblica Istruzione - Turismo
dott. Corrado Cardoni

Il Dirigente Area VII
Sociale - Integrazione - Pari Opportunità - Cultura - Pubblica Istruzione - Sport - Turismo
dott.ssa Carola Pasquali